

ORIGINALE

**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALLETTA**
Prov. di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio

N. 33 DEL 19-12-2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DALL' ENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 20:00, presso la sala civica – Villa Sacro Cuore, convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
TRABUCCHI ROBERTA	X		BRAMBILLA MARIO MASSIMO	X	
BRAMBILLA EFREM	X				
BRUSADELLI MIRIAM	X				
PANZERI PAOLA	X				
COGLIATI PIERANTONIO	X				
FUMAGALLI MATTEO	X				
LANZOTTI MARCO	X				
SCALAMBRA VALENTINO	X				
MANDELLI CARLO	X				
SARDI GIUSEPPE	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO VINCENZO DEL GIACOMO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTA TRABUCCHI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DALL'ENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.

Il Presidente dell'Unione propone al Consiglio l'approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza depositato, nei termini di legge, a disposizione dei membri del Consiglio stessa;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito, *TUSP* o *Testo Unico*), come modificato ed integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito, "*Decreto correttivo*");

Considerato che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire la ricognizione straordinaria entro il mese di settembre 2017 (art. 24 TUSP), nonché la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con frequenza annuale, come disciplinata dall'art. 20 del TUSP;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 22 in data 22/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017 – ricognizione delle partecipazioni possedute";

Visto l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*" (art. 20, co. 1), entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 20, co. 3);

Considerato che i piani di razionalizzazione previsti dalla norma devono essere adottati dagli enti pubblici se, in sede di revisione delle partecipazioni, rilevano l'esistenza di una delle situazioni elencate nell'art. 20, comma 2, TUSP, il quale dispone:

"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Considerato che l'ente può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività dell'art. 4, comma 2, del TUSP (a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali ex art. 4, comma 1); le attività ammesse dalla norma sono elencate di seguito:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in*

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che devono essere oggetto di una delle misure indicate dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – oppure essere cedute, le partecipazioni che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- 1) società che non hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, TUSP);
- 2) società che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nell'art. 4, comma 2, TUSP;
- 3) partecipazioni previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo, cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (*limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Considerato che le disposizioni del Testo Unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che l'unica "partecipazione" detenuta dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è una quota dell'Azienda Speciale Retesalute e che pertanto non rientra tra i soggetti oggetto di ricognizione;

Visto che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 del TUSP;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio del Servizio Economico Finanziario e tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributario ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che viene inserito nella presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

D E L I B E R A

1. Fare riferimento espresso alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite.
2. Approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, dando atto che l'unica "partecipazione" detenuta dall'Unione stessa è una quota dell'Azienda Speciale Retesalute e che pertanto non rientra tra i soggetti oggetto di ricognizione.
3. Dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Lombardia, alla Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con decreto ministeriale del 16 maggio 2017 (in attuazione dell'art. 15 TUSP).

I L C O N S I G L I O D E L L ' U N I O N E

Inizio discussione

Il presidente Roberta Trabucchi illustra il provvedimento in esame.

Fine Discussione

Terminata la discussione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, essendo n. 11 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di approvare la su indicata proposta di deliberazione.

Inoltre,

I L C O N S I G L I O D E L L ' U N I O N E

Ritenuta la necessità di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii. al fine di procedere all'approvazione della ricognizione entro il termine di legge;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, essendo n. 11 i componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ROBERTA TRABUCCHI

Il Segretario
VINCENZO DEL GIACOMO

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
VINCENZO DEL GIACOMO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE,
DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DALL' ENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Addì, 13-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE,
DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DALL' ENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Note:

Addì, 13-12-2018

Il Responsabile del Servizio

Elena Scaccabarozzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA

Provincia di Lecco

delibere consiglio N. 33/2018 del 19-12-2018 avente ad oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE E INDIRETTE, POSSEDUTE DALL' ENTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – APPROVAZIONE.

pubblicata dal 22-01-2019 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo ente.

L'addetto alle Pubblicazioni
TAVOLA ELISABETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.